

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

(ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

La Banca aderisce al **Fondo interbancario di tutela dei depositi** (regolamento consultabile sul sito www.fitd.it).

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Il rimborso è limitato a 100.000,00 euro per ciascun depositante.

Sono esclusi dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000,00 euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per ulteriori informazioni da fornire ai depositanti la Banca mette a disposizione il Modulo Standard di seguito riportato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

(ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso Banca Sella S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000,00 euro per depositante e per ente creditizio. ⁽¹⁾ Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si considera la somma controvalorizzata al tasso di cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000,00 euro. ⁽¹⁾ Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si considera la somma controvalorizzata al tasso di cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Si veda al riguardo la voce "Valuta del rimborso". Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante. I seguenti marchi di impresa fanno parte del suo ente creditizio. Banca Sella
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000,00 euro si applica a ciascun depositante separatamente. ⁽²⁾ Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si considera la somma controvalorizzata al tasso di cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Si veda al riguardo la voce "Valuta del rimborso".
Periodo di rimborso in caso di liquidazione della Banca:	7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. ⁽³⁾
Valuta del rimborso:	EURO. Il rimborso verrà effettuato in euro o nella valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Contatto del sistema di garanzia dei depositanti:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 00186 ROMA (ITALIA) www.fitd.it , info@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante:	La conferma di ricezione è attestata nel contratto di sottoscrizione del prodotto.

(1) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000,00 euro o suo equivalente, nel caso di rimborso in valuta diversa dall'euro, si veda al riguardo la voce "Valuta del rimborso" per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000,00 euro e un conto corrente di 20.000,00 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000,00 euro.

Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa.

Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100.000,00 euro.

(2) Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000,00 euro.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di un ente senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 euro (o importo corrispondente in valuta del deposito al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa).

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, i depositi sono protetti oltre 100.000,00 euro (o, se la valuta del deposito non è l'EUR, importo corrispondente al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) se i depositanti sono persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

(3) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi rimborserà i suoi depositi (fino a 100.000,00 euro o importo corrispondente in valuta al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) entro:

- a) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- b) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

A partire dal 1° gennaio 2024 nel termine di 7 giorni lavorativi.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il suo ente creditizio le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio nelle comunicazioni periodiche.